



TRIBUNALE di BERGAMO

Seconda Sezione civile

Il giudice dell'esecuzione,

preso atto che nell'azione esecutiva è subentrato il liquidatore del patrimonio del debitore sovraindebitato;

constatato che alla procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 non si applica il privilegio processuale fondiario, giacché il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive di cui all'art. 14-*quinquies*, comma secondo, lett. b) l. 3/2012 ha portata generale e non prevede alcuna forma di eccezione;

ritenuto, pertanto, che il ricavato dell'azione esecutiva, senza alcuna assegnazione provvisoria ad un creditore concorsuale, possa essere attribuito al liquidatore, il quale provvederà alla sua distribuzione nel riparto che verrà svolto in sede concorsuale;

considerato che nella "*composizione della somma ricavata dall'esecuzione individuale*" rientra anche il "*risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario*" (v. art. 509 cod. proc. civ.);

considerato, pertanto, che il decreto di condanna in danno di cui all'art. 177 disp. att. cod. proc. civ. vada emesso a favore della massa dei creditori della procedura concorsuale rappresentata dal liquidatore subentrato nell'esercizio dell'azione esecutiva e investito del *munus* di distribuirne l'attivo tra i creditori concorsuali;

considerato che il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c. è il titolo costitutivo di un'obbligazione risarcitoria, atteso che: *“l'aggiudicatario dichiarato decaduto è tenuto a risarcire il danno derivante dal fatto che, a seguito della sua inadempienza, il bene è stato nuovamente posto in vendita ed infine trasferito per un prezzo inferiore rispetto a quello dell'aggiudicazione (diminuito del valore della cauzione confiscata) a suo tempo pronunciata in suo favore. Che si tratti di un risarcimento del danno non solo lo stabilisce espressamente l'art. 509 cod. proc. civ., ma discende anche dall'essere la relativa obbligazione derivante dall'inadempimento colpevole (Cass. n. 8631/99) dell'obbligo specificamente assunto a seguito dell'offerta irrevocabile (ed alla sua eventuale integrazione a seguito della gara di cui all'art. 573 cod. proc. civ., ove in concreto tenuta), in correlazione al termine perentorio stabilito dall'art. 585 stesso codice, entro cui il versamento del saldo del prezzo deve essere effettuato. Vale in proposito la comparazione con la diversa natura dell'acquisizione della cauzione versata, che - ai sensi dell'art. 587 cod. proc. civ. - è effettuata a prescindere da qualsiasi giudizio di responsabilità a carico dell'aggiudicatario medesimo (Cass. n. 255/2002).”* (cfr. Cass. 4.2.2026, n. 2309);

rilevato che nel corso dello svolgimento della fase liquidatoria del bene oggetto dell'espropriazione forzata individuale, senza soluzione di continuità, plurimi aggiudicatari sono stati dichiarati decaduti;

rilevato, in particolare, che: -) il prezzo della vendita in sede esecutiva è stato pari ad [REDACTED]; -) l'ammontare complessivo delle cauzioni confiscate dagli aggiudicatari decaduti è risultato essere pari ad [REDACTED]; -) l'importo dell'aggiudicazione più elevata per cui è stata pronunciata la decadenza è stato pari ad [REDACTED] -) sul piano cronologico detta aggiudicazione si colloca in posizione mediana, essendo stata preceduta da una per il valore di [REDACTED] ed avendole fatto seguito un'aggiudicazione successiva per il valore di euro [REDACTED] -) anche per queste due aggiudicazioni, in entrambi i casi, è intervenuto il successivo decreto di decadenza;

osservato, pertanto, che il danno patito dalla massa dei creditori della procedura concorsuale subentrata nell'azione esecutiva individuale, per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione *ex lege* di versamento tempestivo del saldo prezzo di cui all'art. 587 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 177 disp. att. cod. proc.



civ., è pari ad [REDACTED] (differenza tra l'importo dell'aggiudicazione di maggior valore per cui è stata pronunciata la decadenza, la sommatoria delle cauzioni confiscate e l'importo dell'aggiudicazione cui ha fatto seguito la pronuncia del decreto di trasferimento);

ritenuto che tale danno sia imputabile sul piano causale, in forza del principio di equivalenza delle cause (41 c.p.) all'aggiudicatario inadempiente [REDACTED] (aggiudicazione per il valore più elevato di euro [REDACTED] e all'aggiudicatario resosi successivamente inadempiente [REDACTED]

considerato, infatti, che la condotta inadempiente dei primi aggiudicatari decaduti (aggiudicazione per euro [REDACTED] a favore congiuntamente di [REDACTED] [REDACTED] costituisce un mero antecedente temporale dell'aggiudicazione successivamente pronunciata per la maggior somma di [REDACTED] (a favore di [REDACTED] anch'essa oggetto di decreto di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

osservato, in particolare, che, operando un giudizio controfattuale, se gli aggiudicatari [REDACTED] avessero pagato tempestivamente il saldo prezzo di [REDACTED] il lucro ritratto dal ceto creditorio per la vendita del bene ora compreso nell'attivo della procedura concorsuale sarebbe stato inferiore a quello percepibile in base alla successiva aggiudicazione dell'importo di euro [REDACTED] la quale aggiudicazione, che massimizzava il ricavato dell'espropriazione forzata, è stata resa possibile, a ben guardare, proprio dall'inadempimento dell'aggiudicazione antecedente;

ritenuto, quindi, che la decadenza dall'aggiudicazione per euro [REDACTED] da parte di [REDACTED] sia stata, rispetto alla decadenza dell'aggiudicazione di [REDACTED] [REDACTED] la sola causa efficiente del danno come sopra individuate;

ritenuto, invece, che la condotta inadempiente del terzo (sul piano cronologico) aggiudicatario dichiarato decaduto (aggiudicazione per [REDACTED] a favore di [REDACTED]) non costituisce un fatto da solo idoneo a interrompere il nesso causale del danno potenziale conseguente alla decadenza dall'aggiudicazione già



pronunciata in forza del precedente inadempimento di [REDACTED] all'obbligo di [REDACTED]

considerato, infatti, che tale ultima condotta inadempiente non spezza il nesso causale del danno inferto dalla precedente decadenza dall'aggiudicazione (pronunciata in seno alla medesima fase liquidatoria avviata in forza della stessa ordinanza di vendita), essendo al contrario vero che la doverosa condotta adempiente all'obbligo di pagamento tempestivo del saldo prezzo all'esito della successiva gara [REDACTED] avrebbe semmai eliso l'area del danno subito dalla massa dei creditori (ora pari alla differenza [REDACTED], più il valore delle cauzioni confiscate);

considerato, infine, che tale ultima condotta non è, a ben guardare, neppure da sola idonea a provocare il danno complessivamente subito dalla massa dei creditori della procedura concorsuale di [REDACTED] (pari, come si è detto, al delta tra il valore dell'aggiudicazione di maggiore importo e quella i cui effetti si sono stabilizzati detratti gli importi delle cauzioni confiscate) e neppure ad elidere l'efficacia causale della precedente condotta inadempiente;

ritenuto, pertanto, che in forza del principio di cui all'art. 2055 cod. civ. - disposizione interpretata dalle Sezioni Unite come norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p. per la cui applicazione è richiesto soltanto che il fatto dannoso sia causalmente imputabile a più persone ancorché dette condotte siano tra loro autonome e finanche allorché diversi siano i titoli di responsabilità cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., 27 aprile 2022, n. 13143 – tutti gli aggiudicatari dichiarati decaduti, ad eccezione dei primi, debbano in via solidale risarcire il danno sofferto dalla massa dei creditori della procedura concorsuale di [REDACTED], impregiudicato, nei rapporti interni, il riparto dell'obbligazione solidale secondo la regola di cui all'art. 2055 cod. civ.;

considerato che, trattandosi di inadempimento di obbligazione di fonte legale, sul piano dell'imputabilità soggettiva dell'inadempimento colposo occorre che il danno sia prevedibile da ciascun debitore solidale (art. 1225 cod. civ.);



considerato che, secondo l'opinione più accreditata, la prevedibilità si concretizza in un giudizio probabilistico rapportato all'apprezzamento di una persona di normale diligenza, in relazione all'esistenza di fatti e circostanze;

rilevato che, per un aggiudicatario di una vendita forzata è prevedibile, al momento dell'inadempimento dell'obbligo di versamento prezzo, così come che la successiva aggiudicazione cui segue la pronuncia del decreto di trasferimento avvenga ad un prezzo più basso (fattispecie espressamente contemplata come fonte dell'obbligazione risarcitoria dall'art. 177 disp. att. cod. proc. civ.), anche che l'inadempimento e la decadenza dall'aggiudicazione si innestino in un subprocedimento di vendita in cui, a monte, vi è stata un'aggiudicazione per un importo maggiore per cui vi è stata decadenza;

considerato, infatti, che rientra nella fisiologia di una procedura di gara che la riedizione dell'esperimento di vendita possa succedere ad una gara già conclusasi con un'aggiudicazione per un importo maggiore e che l'aggiudicatario possa non avere tempestivamente pagato il saldo prezzo;

visto il combinato disposto degli artt. 587 e 187 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

- condanna gli aggiudicatari decaduti [REDACTED]
[REDACTED] a pagare la somma di
[REDACTED] in via tra loro solildale a favore della massa dei creditori della procedura concorsuale di [REDACTED]

Si comunichi

Bergamo, 15/09/2026

Il giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

